

Regolamento per l'uso degli spazi scolastici e degli impianti sportivi dello Stato

del 16 giugno 2009 (stato 2 ottobre 2026)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

decreta:

Capitolo primo
Disposizioni generali

Scopo

Art. 1¹ Il presente regolamento disciplina l'uso degli spazi scolastici esterni e interni, nonché la messa a disposizione a pagamento degli spazi scolastici (di seguito spazi) e degli impianti sportivi dello Stato (di seguito impianti) quali palestre, piscine e infrastrutture sportive all'aperto. Locatore è la Repubblica e Cantone Ticino per il tramite dell'Istituto scolastico o del Servizio competente (di seguito locatore).

Ordine e sicurezza

Art. 1a² La Direzione scolastica può emanare direttive per assicurare l'ordine e la sicurezza degli spazi scolastici esterni e interni.

Criteri per la messa a disposizione³

Art. 2⁴ ¹La scuola ha la priorità d'uso su tutti gli spazi e gli impianti.

²Per l'uso degli impianti vanno considerate in ordine di priorità le esigenze dell'educazione fisica scolastica, dell'Ufficio dello sport, delle attività giovanili nell'ambito dei programmi Gioventù e Sport e delle attività sportive delle federazioni. Per le attività delle federazioni la priorità è riconosciuta unicamente qualora gli impianti siano utilizzati in stretta relazione con la disciplina esercitata.⁵

³Gli spazi e gli impianti sono messi a disposizione di associazioni, società o altre organizzazioni, a pagamento e all'infuori dell'orario scolastico. I servizi dello Stato, nell'ambito della loro attività istituzionale, sono esentati dal pagamento della tassa d'uso.

⁴In casi motivati gli spazi e gli impianti possono essere messi a disposizione di singoli utilizzatori per allenamenti sportivi o artistici e in casi eccezionali possono anche essere usati per scopi commerciali.⁶

Uso regolare

Art. 3 Una regolare utilizzazione può creare un diritto di precedenza rispetto ad altri richiedenti.

Sublocazione

Art. 4⁷ La sublocazione da parte del locatario è vietata.

Capitolo secondo
Procedura

Richieste d'uso

Art. 5 Le richieste devono essere presentate per iscritto al locatore.

Convenzioni d'uso

Art. 6 ¹Le convenzioni d'uso (in seguito convenzioni) possono essere stipulate per ogni singola manifestazione o per un determinato periodo tramite i formulari ufficiali, sui quali il locatario deve in particolare indicare il nominativo del responsabile nei confronti del locatore.

¹ Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 169; precedente modifica: BU 2012, 310.

² Art. introdotto dal R 3.7.2012; in vigore dal 1.7.2012 - BU 2012, 310.

³ Nota marginale modificata dal R 3.7.2012; in vigore dal 1.7.2012 - BU 2012, 310.

⁴ Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 169.

⁵ Cpv. modificato dal R 14.10.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 472.

⁶ Cpv. modificato dal R 29.3.2023; in vigore dal 31.3.2023 - BU 2023, 126.

⁷ Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 169.

²Le convenzioni di lunga durata sono di regola stipulate per un intero anno scolastico.

³Una copia della convenzione, corredata del documento attestante l'avvenuto pagamento della tassa d'uso, deve essere trasmessa alla Sezione amministrativa del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport al più tardi entro la fine dell'anno scolastico di competenza.⁸

⁴La rinuncia a un uso regolare dell'impianto deve essere tempestivamente segnalata al locatore, al più tardi una settimana prima della data di non utilizzo.⁹

⁵Il locatore può prevedere nella convenzione una pena convenzionale nei confronti del locatario di cui all'art. 28 per mancato uso senza tempestiva segnalazione, per un massimo di:

- 20 franchi per unità di campo per unità didattica per le palestre;
- 50 franchi per unità didattica per le aule magne.¹⁰

Incasso tasse d'uso

Art. 7 ¹Le tasse d'uso sono calcolate in base all'occupazione e rimosse anticipatamente dal locatore.

²Salvo casi eccezionali e motivati, non sono ammessi rimborsi per gli spazi e impianti locati e non utilizzati e in caso di rescissione anticipata della convenzione d'uso per i motivi previsti dall'art. 8 lett. a) e dall'art. 16.¹¹

Rescissione anticipata della convenzione d'uso

Art. 8 La convenzione d'uso stipulata per un determinato periodo può essere rescissa anticipatamente:

- a) quando non sono rispettate le condizioni previste dal regolamento;
- b) quando gli spazi e impianti riservati non sono utilizzati senza preventiva e giustificata segnalazione al locatore;¹²
- c) in caso di necessità scolastiche.

Capitolo terzo Utilizzazione degli impianti Utilizzazione

Impianti

Art. 9 ¹Nella convenzione sono compresi l'uso delle attrezzature sportive fisse e mobili (ad eccezione del piccolo materiale), gli spogliatoi, le docce, come pure gli impianti esterni; il locatore può inoltre mettere a disposizione il suo materiale.

²L'uso delle apparecchiature tecniche è disciplinato direttamente dal locatore nella convenzione.

Sostituzioni

Art. 10 Quando un determinato impianto non è disponibile per lavori di manutenzione e/o altre esigenze particolari, il locatore può mettere a disposizione altri impianti analoghi. Se la messa a disposizione di un altro impianto non fosse possibile, il locatario non può rivendicare alcun indennizzo.

Orari d'uso

Principio

Art. 11 ¹Gli impianti sono disponibili da lunedì a venerdì dalle 17.30 alle 22.00, fino alle 20.30 per le piscine. Se le attività scolastiche lo permettono, gli impianti possono essere messi a disposizione anche prima, in particolare il mercoledì pomeriggio.

²Nell'attribuzione delle unità didattiche le attività giovanili hanno la priorità di scelta della fascia oraria.

³Nei fine settimana gli orari sono definiti nelle singole convenzioni.

Orari autorizzati

Art. 12 ¹L'orario d'uso è indicato nella convenzione; gli impianti attribuiti possono essere utilizzati esclusivamente negli orari stabiliti.

⁸ Cpv. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 169.

⁹ Cpv. modificato dal R 30.9.2026; in vigore dal 2.10.2026 - BU 2026, 317.

¹⁰ Cpv. introdotto dal R 30.9.2026; in vigore dal 2.10.2026 - BU 2026, 317.

¹¹ Cpv. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 169.

¹² Lett. modificata dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 169.

²In casi eccezionali il locatore può, su richiesta scritta, autorizzare l'uso degli impianti anche fuori dagli orari stabiliti dall'art. 11.

³L'uso degli impianti può essere concesso, salvo casi particolari, al massimo per 1 ora e 30 minuti (unità didattica) al giorno per ogni sua singola sezione.¹³

Vacanze scolastiche

Art. 13 Gli impianti sono aperti tutto l'anno ad eccezione delle vacanze scolastiche. Durante le vacanze scolastiche gli impianti sono, nel limite del possibile, messi a disposizione e le relative spese di sorveglianza e di pulizia sono a carico del locatario.

Capitolo quarto

Amministrazione degli spazi e degli impianti¹⁴

Controllo, ritiro e consegna

Art. 14¹⁵ ¹Il locatario è responsabile degli spazi o impianti locati durante il tempo d'uso. Essi sono aperti, controllati e chiusi dal responsabile designato dal locatario. Il locatore ha in ogni caso un diritto di sorveglianza nei confronti del locatario.

²Per il ritiro e la consegna fanno stato le direttive specifiche per ogni singolo spazio o impianto.

Annunci

Art. 15 ¹Se durante l'uso si verifica un danno al mobilio, alle apparecchiature tecniche, all'arredo o alle infrastrutture fisse, il locatario è tenuto a notificarlo immediatamente al locatore mediante l'apposito formulario.¹⁶

²Parimenti devono essere segnalati manchevolezze, danneggiamenti e sporcizia.

Infrazioni

Art. 16 ¹Se il locatario non mantiene l'ordine e/o contravviene in altro modo alle disposizioni in vigore, lo stesso viene ammonito dal locatore.¹⁷

²In caso di ripetuta infrazione la convenzione è rescissa.

Capitolo quinto

Obblighi del locatario

Infrastrutture

Art. 17 ¹Tutte le infrastrutture devono essere trattate con la massima cura e attenzione.

²Agli spazi e impianti locati non possono in nessun caso essere apportate delle modifiche. Le attrezzature devono essere utilizzate unicamente allo scopo per cui sono state concepite. Le riparazioni possono essere ordinate esclusivamente dal locatore.¹⁸

Materiale privato

Art. 18¹⁹ Qualora ci fosse sufficiente spazio, il deposito di materiale privato è possibile nei posti debitamente attribuiti.

Disposizioni particolari per gli impianti

Art. 19²⁰ ¹Gli attrezzi delle palestre non possono essere portati all'esterno.

²Le palestre sono accessibili unicamente calzando scarpette con suola bianca destinate esclusivamente per l'interno. Le scarpette utilizzate per gli impianti all'aperto devono essere tolte prima di accedere all'interno.

³Negli impianti esterni l'uso di scarpe con tacchetti fissi o intercambiabili è in generale vietato.

⁴Ogni locatario deve provvedere al necessario materiale sanitario in relazione alle sue specifiche esigenze e normative.

¹³ Cpv. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 169.

¹⁴ Titolo modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 169.

¹⁵ Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 169.

¹⁶ Cpv. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 169.

¹⁷ Cpv. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 169.

¹⁸ Cpv. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 169.

¹⁹ Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 169.

²⁰ Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 169.

Ordine e pulizia

Art. 20²¹ Il locatario che sporca in modo eccessivo deve provvedere alla fine dell'attività alla pulizia degli spazi, degli attrezzi e degli impianti. Qualora il locatario non procedesse alla necessaria pulizia, allo stesso saranno fatturate separatamente le conseguenti spese.

Impianti all'aperto

Art. 21 ¹Il locatore decide sull'utilizzazione dei campi in erba in caso di tempo incerto e/o terreno molle.

²...

³Quando due o più utilizzatori sono attivi contemporaneamente nelle palestre di un istituto, gli stessi devono accordarsi circa l'uso degli impianti esterni, a meno che non esistano disposizioni specifiche.

Art. 22 ...²³

Pubblicità

Art. 23²⁴ Negli impianti è vietata l'esposizione di materiali pubblicitari o simili inerenti merci che possono generare dipendenza.

Cibo, bevande e fumo

Art. 24²⁵ ¹Salvo specifica deroga, negli spazi e impianti è proibito portare e consumare cibo, mentre le bevande possono essere trasportate solo negli appositi contenitori (vetro escluso).

²In ogni caso è vietato fumare.

Responsabilità e assicurazioni

Art. 25 ¹Il locatario è responsabile nei confronti dello Stato per eventuali danni agli stabili e agli impianti causati volontariamente o per negligenza e/o per i danneggiamenti da lui causati che non rientrano nella normale usura.

²Il locatario è responsabile per l'uso inappropriato delle attrezzature fisse e mobili.²⁶

³Il locatario e i suoi membri devono assumersi privatamente i rischi derivanti da infortuni, incidenti e/o da eventuali danni da loro causati. A tale scopo il locatario deve stipulare un'assicurazione Responsabilità Civile.

⁴Il locatore non si assume alcuna responsabilità per infortuni, incidenti e danni derivanti dall'utilizzazione degli impianti.

Capitolo sesto

Tasse e spese

Principio e definizioni

Art. 26 ¹Le tasse d'uso e le spese sono rimosse anticipatamente dal locatore. Può inoltre essere richiesta una cauzione adeguata, quando vi è rischio accresciuto o vi sono stati precedenti casi di danni.

²Per le attività previste sull'arco di una intera giornata, la tassa d'uso deve essere almeno pari a tre volte la tassa d'uso per unità didattica di cui all'art. 27, fatte salve le spese di pulizia e di sorveglianza previste dall'art. 29.

³Per le manifestazioni commerciali la tassa d'uso e le spese di pulizia e sorveglianza sono fissate di volta in volta dal locatore.

⁴L'unità didattica ha una durata di 1 ora e 30 minuti.

Tasse d'uso²⁷

Art. 27²⁸ Le tasse d'uso sono le seguenti:

- aule scolastiche 15 franchi per unità didattica;

²¹ Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 169.

²² Cpv. abrogato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 169.

²³ Art. abrogato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 169.

²⁴ Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 169.

²⁵ Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 169.

²⁶ Cpv. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 169.

²⁷ Nota marginale modificata dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 169.

²⁸ Art. modificato dal R 13.3.2019; in vigore dal 15.3.2019 - BU 2019, 93; precedente modifica: BU 2014, 169.

- aule scolastiche attrezzate (laboratori, informatica ecc.) 100 franchi per unità didattica;
- aule magne normali 50 franchi per unità didattica;
- aula magna SUPSI Lugano Trevano e Scuola cantonale di commercio da 250 a 500 franchi per unità didattica;
- palestre 20 franchi per unità di campo per unità didattica;
- piscine coperte 30 franchi per unità didattica;
- cucina d'applicazione Scuola specializzata superiore alberghiera e del turismo (SSSAT) da 50 a 150 franchi per unità didattica;
- ristorante d'applicazione SSSAT da 50 a 150 franchi per unità didattica;
- palasport da 165 a 300 franchi al giorno, per occupazioni di più giorni viene stipulato un contratto speciale.

Esenzioni e riduzioni

Art. 28 ¹Le attività organizzate nell'ambito dei programmi Gioventù e sport, quelle assimilabili ad attività Gioventù e sport, nonché quelle promosse in ambito federativo con giovani di età inferiore ai 20 anni, sono esentate dal pagamento della tassa d'uso per le palestre e le piscine.

²Per le attività sportive non contemplate al cpv. 1, l'importo della tassa d'uso per unità didattica è ridotto del 20% se l'uso dell'impianto è superiore ai quattro mesi consecutivi. Per le aule scolastiche questa riduzione è pari al 50%.

³Le corporazioni di diritto pubblico (comuni, patriziati, parrocchie, consorzi) sono esentate dal pagamento delle tasse d'uso delle aule magne per l'organizzazione di manifestazioni di interesse generale.

⁴Gli enti aderenti alle federazioni riconosciute nel regolamento sul sostegno alla cultura del 5 agosto 2026 (RLCult), FeSMuT, Febati e Ticino Cori e le associazioni culturali amatoriali riconosciute dalla Divisione della cultura e degli studi universitari (DCSU) sono esentati dal pagamento delle tasse d'uso delle aule per lo svolgimento delle loro attività musicali, canore, teatrali o equivalenti.²⁹

Spese di pulizia e di sorveglianza

Art. 29 ¹Per l'utilizzo durante le vacanze scolastiche, nei giorni festivi infrasettimanali e di fine settimana (sabato e domenica) a tutti gli utenti è richiesto il pagamento, in aggiunta di quanto stabilito all'art. 27, delle spese supplementari di pulizia e di sorveglianza, così stabilite:

- Piscine CP Trevano, Liceo di Lugano 1 fr. 270.– nei giorni festivi
fr. 180.– nei giorni feriali
- Piscine altre sedi fr. 85.–
- Palestre - per unità di campo fr. 55.–

²Le spese per la pulizia giornaliera sono indipendenti dalle ore di utilizzo dell'impianto. Le stesse saranno proporzionalmente ripartite nel caso in cui l'impianto fosse usato, nello stesso giorno, da più locatari.

³Se necessario, a giudizio della Direzione scolastica, possono essere aggiunte le spese di sorveglianza eseguite da terzi.

Capitolo settimo

Disposizioni finali e transitorie

Abrogazione diritto vigente

Art. 30 È abrogato il regolamento per l'uso degli spazi scolastici e degli impianti sportivi dello Stato del 5 agosto 1997.

Entrata in vigore

Art. 31 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° luglio 2009.

Pubblicato nel BU **2009**, 255.

²⁹ Cpv. introdotto dal R 30.9.2026; in vigore dal 2.10.2026 - BU 2026, 318.